

LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1975, N. 5¹

**Istituzione nel Libro fondiario dello schedario alfabetico
in sostituzione del registro dei creditori²**

Articolo unico

Il registro dei creditori, previsto dal paragrafo 12 della legge provinciale per il Tirolo 17 marzo 1897 (Bollettino leggi provinciali n. 9 dell'anno 1897), conservata in vigore con R.D. 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dallo schedario alfabetico dei creditori, esclusi le aziende e gli istituti di credito, dei titolari di diritti di superficie e degli usufruttuari, che sarà attuato secondo le norme contenute nel D.P.G.R. 8 settembre 1966, n. 228, in quanto applicabili.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 8 aprile 1975, n. 17.